



Sentenza n. 129/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo Presidente relatore

Gianpiero D'Alia Consigliere

Carlo Efisio Marré Brunenghi Primo Referendario

nella pubblica udienza del giorno **12 giugno 2024** ha posto in decisione la seguente

SENTENZA

Nei giudizi riuniti iscritti ai seguenti numeri:

1) n. **23507** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. **34865** relativo all'esercizio 2015, reso da De Medici Ruggero Ettore, in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella "Progetto Magna Graecia Srl in liquidazione";

2) **23508** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 34860 relativo all'esercizio 2015, reso da Alessandro De Bernardo, qualità di consegnatario delle azioni della "SIAL Servizi s.p.a." di proprietà della Regione Calabria;

3) **23509** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 34861 relativo all'esercizio 2015, reso da Simone Vanzillotta, in qualità di consegnatario delle azioni della "SIAL Servizi s.p.a." di proprietà della Regione Calabria;

4) **23510** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 34862 relativo all'esercizio 2015, reso da Marco Correggia, in qualità di consegnatario delle azioni della "SIAL Servizi s.p.a." di proprietà della Regione Calabria;

	Nella pubblica udienza del 12 giugno 2024, nessuno comparso per i convenuti	
	e sentito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Fernando GALLONE,	
	che concludeva come da verbale di udienza.	
	FATTO E DIRITTO	
	1. Con relazione n. 279/2021 , il Magistrato istruttore proponeva al Presi-	
	dente di Sezione il discarico dell’agente contabile De Medici Ruggero Ettore	
	relativamente al conto giudiziale n. 34865 (esercizio 2015) , da lui presentato in	
	qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria	
	nella “Progetto Magna Graecia Srl in liquidazione”.	
	Nella narrativa della relazione si riferiva di una serie di irregolarità ed anomalie	
	nella gestione e nella contabilizzazione, in specie:	
	a) indicazione di n. 61.200 quote di € 1,00 ciascuna, anziché di n. 612 quote	
	di € 100,00 ciascuna;	
	b) indicazione all’inizio ed alla fine dell’esercizio di un pari importo del va-	
	lore delle quote, laddove nella colonna delle “variazioni” risultava che fin dal	
	2012, a seguito di una consistente perdita di esercizio di € 143.775,00, il valore	
	del capitale si era praticamente azzerato (e vi erano state ulteriori perdite negli	
	anni successivi);	
	c) alcune vicende societarie a base delle perdite suddette, anticipazioni di	
	liquidità non convenute, liquidazione della società dal 16.6.2015, omissione di	
	interventi da parte del Presidente del collegio sindacale ex artt. 2403 e 2403- bis	
	cod. civ. ed altro);	
	d) assenza di competenze gestionali sulle azioni e sulla società in capo al	
	convenuto (semplice componente del collegio sindacale); egli aveva depositato	
	il conto ai sensi dell’art. 8 L.R. Calabria n.22/2007, che attribuiva ai componenti	
	2	

	dei collegi sindacali delle società partecipate dalla regione (il convenuto era ap-	
	punto sindaco) la qualità di “agente contabile a materia” relativamente alle par-	
	tecipazioni;	
	e) presentazione di un identico conto da parte di altro soggetto (un compo-	
	nente del CdA della stessa società, sempre ai sensi dell’art.8 suddetto, che attri-	
	buiva anche agli amministratori la qualifica di agente contabile), conto che era	
	stato già scaricato.	
	Pertanto, nelle conclusioni dell’atto il Magistrato relatore proponeva l’appro-	
	vazione del conto ed il scarico dell’agente contabile (in quanto le perdite erano	
	imputabili al 2012 e non al 2015 e che non vi erano azioni di responsbailità	
	contro l’agente contabile) fatte salve la trasmissione degli atti alla Procura Re-	
	gionale e le responsabilità azionabili in altra sede.	
	2. Con successive tre relazioni n. 284/2021, n. 285/2021 e n. 286/2021 , il	
	magistrato relatore riferiva su altri tre conti giudiziali – iscritti, rispettivamente	
	ai nn. 34860, 34861 e 34862 – del consegnatario delle azioni della “SIAL Ser-	
	vizi Spa” (esercizio 2015), tutti di analogo contenuto ma sottoscritti ognuno da	
	uno dei componenti del Collegio sindacale (rispettivamente, Alessandro De	
	Bernardo, Simone Vanzillotta e Marco Correggia), in quanto nominati agenti	
	contabili in attuazione dell’art.8 L.R. Calabria n. 22 del 5.10.2007.	
	Nella narrativa delle relazioni (di analogo contenuto) il Magistrato istruttore ri-	
	feriva di una serie di irregolarità ed anomalie nella gestione e nella contabiliz-	
	zazione, in specie:	
	a) indicazione, al 1.1.2015, di un capitale complessivo di € 500.000,00	
	(n. 1.000 azioni di € 500,00 ciascuna); mentre al 31.12.2015 di un capitale com-	
	plessivo di € 112.193,02 (sempre per 1.000 azioni), essendo stato approvato il	
	3	

	16.12.2015 il bilancio di liquidazione della società con perdite notevoli;	
	b) sfasatura tra il dato riportato in questo conto e quello riportato nel conto	
	patrimoniale dell'ente (che anche al 31.12.2015 indicava un valore di	
	€ 500.000,00), giustificata dall'Ente in considerazione del fatto che il bilancio	
	di liquidazione non era ancora definitivo;	
	c) vicende varie a base delle perdite suddette (delibera di liquidazione della	
	società dal 12.9.2013, esercizio provvisorio, liquidazione anticipata ex a.1	
	commi13-14 L.R. Calabria 11/2015);	
	d) assenza di competenze gestionali sulle azioni e sulla società in capo ai tre	
	convenuti (tutti i componenti del collegio sindacale); essi avevano depositato il	
	conto ai sensi dell'art. 8 L.R. Calabria n.22/2007, che attribuiva ai componenti	
	dei collegi sindacali delle società partecipate dalla regione (i convenuti erano	
	appunto sindaci) la qualità di “agente contabile a materia” relativamente alle	
	partecipazioni;	
	e) presentazione e scarico del medesimo conto di un identico conto da	
	parte del Commissario liquidatore della società (sempre ai sensi dell'art.8 sud-	
	detto, che attribuiva anche agli amministratori la qualifica di agente contabile),	
	conto che era stato scaricato.	
	Pertanto, nelle conclusioni dell'atto il Magistrato relatore proponeva l'approva-	
	zione del conto ed il scarico dell'agente contabile, fatte salve la trasmissione	
	degli atti alla Procura Regionale e le responsabilità azionabili in altra sede, non-	
	ché la resa del conto da parte degli agenti operanti all'interno della Regione.	
	3. Pertanto, con quattro decreti presidenziali del 20.04.2023 si dissentiva	
	dalle quattro predette proposte di scarico – prendendo atto dell'avvenuta ri-	
	missione al Giudice delle leggi della questione di legittimità costituzionale della	
	4	

	L.R. Calabria n. 22/2007, con ordinanze nn. 9, 10, 11 dell’8.2.2023 rese dalla	
	Sezione giurisdizionale per la Calabria in altri giudizi – e quindi si disponeva la	
	iscrizione al ruolo collegiale dei giudizi su detti conti (ex art. 146 comma 2 e	
	147 c.g.c.).	
	4. I conti erano iscritti a ruolo, rispettivamente, con i numeri di giudizio	
	23507, 23508, 23509, 23510 , e con separati quattro decreti presidenziali di	
	fissazione di udienza in data 27.3.2023 (tutti comunicati, unitamente alle re-	
	lazioni, agli agenti contabili, ed all’amministrazione Regionale, a mezzo PEC)	
	si fissava per la discussione dei quattro giudizi l’ udienza del 31.12.2023 , e con	
	altri quattro separati decreti si nominava il relatore al collegio.	
	5. La Corte costituzionale, con sentenza n. 59/2024 del 18.4.2024, pub-	
	blicata in G.U. 24.4.2024, dichiarava l’illegittimità costituzionale del citato art.	
	8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22, perché in contrasto	
	con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.. In particolare, il Giudice delle	
	leggi evidenziava:	
	a) che la giurisdizione in materia di conti giudiziali ha carattere necessario	
	ed ineludibile ex art.103 Cost.;	
	b) che la disciplina giuridica dell’agente contabile prevede l’obbligo di pre-	
	sentazione del conto giudiziale in capo a qualsivoglia soggetto che abbia ma-	
	neggio di beni mobili di proprietà di un’amministrazione pubblica; beni tra i	
	quali rientrano le partecipazioni pubbliche (quote o azioni) in società private;	
	c) che – ai sensi dell’art.9 d.lgs. 175/2016 – il soggetto tenuto alla resa del	
	conto delle partecipazioni è di norma l’organo amministrativo dell’Ente locale,	
	fatte salve (per le sole regioni) diverse disposizioni di legge regionale;	
	d) che “ <i>La disposizione regionale censurata, attribuendo autonomamente la</i>	
	5	

	<i>qualifica di agenti contabili ai consiglieri di amministrazione e ai componenti</i>	
	<i>del collegio sindacale, nominati dal Presidente della Regione o dai rappresen-</i>	
	<i>tanti nell'assemblee sociali, delle società partecipate dalla Regione Calabria,</i>	
	<i>esula dalla competenza del legislatore regionale.” perché “Quest'ultimo può</i>	
	<i>unicamente disciplinare l'assetto organizzativo interno della gestione ed even-</i>	
	<i>tualmente gli ambiti di delega, ma non può attribuire la qualifica di agente con-</i>	
	<i>tabile invadendo la competenza legislativa esclusiva statale nella materia</i>	
	<i><<giurisdizione e norme processuali>> (sentenze n. 160 del 2022, n. 285 del</i>	
	<i>2019, n. 8 del 2017, n. 19 del 2014).”. Ne deriva che “Secondo quanto stabilito</i>	
	<i>dall'art. 11, secondo comma, lett. l), Cost., difatti, spetta solo allo Stato dettare</i>	
	<i>la disciplina relativa alla predetta materia <<giurisdizione e norme proces-</i>	
	<i>suali>> e dunque, nello specifico, quella inerente al giudizio di conto.”.</i>	
	In altri termini, l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale im-	
	plica – oltre che la necessità dell'obbligo di rendere il conto anche delle par-	
	tecipazioni regionali in società private – la impossibilità per le legge regionale	
	di designare come agente contabile un soggetto diverso da quello individuato	
	dalla legge statale; la quale individua a tal fine il soggetto che ha il maneggio	
	del bene pubblico, ma fa salva la facoltà per la regione di individuare con legge	
	quale sia – nell'ambito dell'ordinamento interno dell'ente – il soggetto compe-	
	tente o delegato al maneggio, ovvero a gestire la partecipazione sociale.	
	6. Nell' udienza del 12 giugno 2024, non comparsi né i convenuti agenti	
	contabili né un rappresentante dell'amministrazione, i quattro giudizi epigrafati	
	venivano riuniti a verbale; quindi, il Pubblico Ministero S.P.G. Dott. Fernando	
	GALLONE precisava che i conti erano stati tutti approvati e si rimetteva al Col-	
	legio per valutare la inammissibilità degli stessi.	
	6	

	Quindi la causa era trattenuta in decisione.	
	7. In punto di diritto, ritiene il Collegio che debba dichiararsi la improcedibilità di tutti i giudizi epigrafati (n. 23507, 23508, 23509, 23510).	
	Infatti, i conti giudiziali dell’esercizio 2015 oggetto dei giudizi suddetti (rispettivamente, il conto giudiziale n. 34865, relativo alla gestione 2015 delle partecipazioni regionali alla “Progetto Magna Graecia Srl in liquidazione”, e i conti giudiziali nn. 34860, 34861, 34862, tutti identici e relativi alla gestione 2015 delle partecipazioni regionali alla “SIAL Servizi Spa”) risultano tutti sottoscritti da componenti del collegio sindacale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 L.R. Calabria, che disponeva <i>“I soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti della Regione nelle assemblee, quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale sono, a tutti gli effetti, agenti contabili a materia e rispondono, in tale qualità, della corretta gestione societaria. Gli stessi devono supportare adeguatamente la Regione nell’esercizio dei diritti di azionista, rendere annualmente il conto con le modalità e termini stabiliti dalla Giunta regionale e sono assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti nel rispetto della legislazione statale in materia, ferme restando le responsabilità previste dal codice civile.”</i>	
	Tale disposizione finiva per individuare come agenti contabili, e quindi legittimati passivi nel giudizio dinanzi a questa Corte dei conti, soggetti che non hanno la disponibilità delle partecipazioni della regione nelle società (e che non possono averne, per conflitto di interesse, trattandosi di componenti di organi di controllo di tali società): in evidente contrasto con i principi dalla legislazione statale, che individuano come agente contabile il soggetto che ha il “maneggio”	
	7	

	dei beni oggetto del conto giudiziale, e quindi, trattandosi nel caso concreto di	
	partecipazioni societarie, i soggetti appartenenti all'ente proprietario che hanno	
	la disponibilità dei diritti di socio (cfr. all'art. 20, lettera c, dell'art.29,	
	dell'art.32, dell'art.178 del r.d. n. 827 del 1924; art. 9 comma 2 TUSP, d.lgs.	
	175/2016; art. 137 c.g.c., d.lgs. 174/2016).	
	La intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 8 della legge della	
	Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 non consente più di affermare la qualità	
	di agente contabile <i>ex lege</i> dei convenuti (De Medici Ruggero Ettore, in qualità	
	di sindaco della società e quindi consegnatario <i>ex lege</i> delle quote di partecipa-	
	zione della Regione Calabria nella “Progetto Magna Graecia S.r.l. in liquida-	
	zione”, ed i convenuti Alessandro De Bernardo, Simone Vanzillotta, e Marco	
	Correggia, in qualità di componenti del collegio sindacale e quindi consegnatari	
	<i>ex lege</i> delle azioni della società partecipata “SIAL Servizi s.p.a.” di proprietà	
	della Regione Calabria); né può affermarsi che essi possano comunque consi-	
	derarsi agenti contabili di fatto, non avendo maneggio nel senso suddetto (come	
	del resto presupponeva lo stesso art.8 dichiarato incostituzionale, che obbligava	
	gli “agenti contabili” suddetti - amministratori e sindaci delle società – a “ <i>sup-</i>	
	<i>portare adeguatamente la Regione nell'esercizio dei diritti di azionista</i> ”).	
	Pertanto, non avendo i convenuti la qualità di agente contabile e quindi la legit-	
	timazione passiva <i>ad causam</i> , i presenti giudizi vanno dichiarati improcedibili.	
	Ovviamente, dato che la dichiarazione di improcedibilità non definisce il giudi-	
	zio in ordine alla regolarità delle gestioni in esame, i conti su tali gestioni do-	
	vranno essere resi da soggetto diverso, che ha avuto l'effettivo “maneggio” delle	
	partecipazioni nel 2015, o, in mancanza, compilato di ufficio, dall'amministra-	
	zione o su ricorso per resa del conto del Pubblico Ministero. In altri termini,	
	8	

	l'amministrazione regionale è comunque tenuta a garantire l'esatto adempi-	
	mento della disciplina recata dagli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia	
	contabile, acquisendo il conto e provvedendo alla sua parificazione, ferme re-	
	stando le competenze della Procura erariale in materia di attivazione del giudi-	
	zio per resa di conto nei confronti del soggetto legittimato passivamente in caso	
	di inadempimento.	
	8. In considerazione della natura officiosa del giudizio, del fatto che la pre-	
	sente decisione si fonda su questioni pregiudiziali, e che le parti non si sono	
	costituite, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, defi-	
	nitivamente pronunciando:	
	- dichiara improcedibili i giudizi sui conti giudiziali in epigrafe.	
	- Nulla per spese.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.	
	Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2024.	
	Il Presidente estensore	
	Dott. Luigi Cirillo	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositato in Segreteria il 23/05/2025	
	Il Funzionario responsabile	
	Dott.ssa Stefania Vasapollo	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	9	